



Prot. **CGIL/20111019/14758**
Bologna, 19 Ottobre 2011

Alla c.a.

Giancarlo Muzzarelli
Assessorato Attività Produttive
Regione Emilia Romagna
Bologna

Gent.le Assessore,

con la presente chiediamo di formalizzare e convocare, nell'ambito del confronto aperto tra le parti sociali e la Regione e come parte integrante delle scelte da condividere per il piano triennale per il lavoro, il tavolo istituzionale sugli appalti.

I testi allegati sono una proposta per una legiferazione regionale in materia di appalti, in particolare nel settore della logistica anche se è opportuno lavorare per una normativa che tuteli il lavoro e garantisca gli appalti nel rapporto con le cooperative sociali, utile a ripristinare in tutto il sistema regionale la legalità, il lavoro buono, la qualità di prodotto e di processo ed evitare la concorrenza sleale provocata dalla disapplicazione diffusa del CCNL del Trasporto Merci, dalla costituzione di coop che effettuano vera e propria prestazione di manodopera, dall'utilizzo di contratti "pirata" (CCNL UNCI-Confsal), dal caporalato con pesanti infiltrazioni malavitose.

Per questi motivi le regolamentazioni proposte riguardano sia le condizioni fissate dalla Regione per la concessione di benefici alle imprese, che l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Con l'obbligo di applicare e far applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, anche assunti al di fuori della regione impiegati da qualunque impresa (se cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori), a qualsiasi titolo (affidataria, subaffidataria ecc.) impegnata nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro del settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Va fissato inoltre l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-contratto loro affidato. In particolare negli appalti pubblici l'individuazione del/dei CCNL applicabile/i in coerenza con il settore merceologico corrispondente alle attività oggetto dell'appalto e la loro trasposizione nelle procedure di gara, fino a prevederla come causa di risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto, è l'unica possibilità per rendere effettiva la clausola sociale e di arginare la disarticolazione contrattuale.

E' ormai inderogabile un'iniziativa regionale che contrasti il radicamento di una situazione ormai insopportabile che faccia leva su diverse iniziative tra loro concorrenti:

- iniziativa legislativa che definisca i confini entro i quali può operare la committenza e l'appalto
- iniziativa di coordinamento per le diverse azioni da intraprendere
- potenziamento dell'attività ispettiva
- codice di responsabilità etico-sociale sul quale incardinare un sistema premiante per le gare d'appalto e costituzione di un apposito albo
- interventi disincentivanti nei confronti delle imprese che non rispettano il codice
- definizione di tariffe che garantiscano genuinità e congruità dell'appalto
- rilancio degli Osservatori sulla cooperazione e coinvolgimento della committenza

I riferimenti sui quali operare l'intervento regionale sono in sintesi:

- norma sul DURC*
- responsabilità solidale delle imprese committenti*
- legge 248/2007 (articolo 7) ed articolo 36 della Costituzione*
- sentenza del Tribunale di Torino n.3818/2010 che condanna i contratti pirata (UNCI/Confsal)*
- protocolli sulla legalità e la responsabilità sociale dell'impresa*

Il Tavolo sul piano triennale per il lavoro dovrebbe rappresentare, tra le altre cose, la sede utile a definire l'iniziativa condivisa sugli appalti in questa regione, sia attraverso l'adozione delle norme sopra richiamate che con iniziative nel campo degli appalti pubblici.

Anche in quest'ultimo campo la tutela dei diritti dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità retributiva e delle posizioni assicurative e previdenziali, oltre che regole di civiltà, sono anche la prima e fondamentale condizione di garanzia di una libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici, che sia giocata sulla loro reale capacità competitiva e industriale e non invece su margini di costo ottenuti sulla mancata tutela dei diritti assicurati al lavoro.

Come conseguenza dell'assunzione di queste priorità, un punto essenziale è che nelle procedure di appalto pubblico si privilegi l'offerta economicamente vantaggiosa che consente di valutare anche la qualità complessiva dell'offerta, rispetto all'aggiudicazione al prezzo più basso. Inserendo elementi tecnico – qualitativi, adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire punteggi prevalenti, rispetto a quelli relativi al prezzo.

Senza la definizione nei capitolati di elementi precisi (prestazionali, organizzativi, ecc.) che qualifichino concretamente l'offerta tecnica e i relativi punteggi rispetto all'offerta economica, non c'è sostanziale differenza tra la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quella del massimo ribasso.

E' questo uno dei punti più rilevanti da coprire con un percorso di confronto, anche esso finalizzato alla definizione di specifiche intese e norme nel campo degli appalti pubblici (in particolare di servizio) di cui la Regione è, direttamente o indirettamente, soggetto regolatore.

In attesa di un urgente riscontro porgiamo cordiali saluti.

*p. la Segreteria Regionale Cgil Emilia Romagna
Antonio Mattioli*

P.S.

Vedi allegato

Allegato

Testo (1) Generale (anche appalti pubblici)

Provvedimenti di concessione di benefici sono condizionati alla applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di trattamenti non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Provvedimenti di concessione di benefici sono inoltre condizionati al fatto che l'impresa destinataria, in caso di stipulazione di contratti di appalto, faccia applicare agli appaltatori e sub-appaltatori trattamenti non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Nei capitolati d'appalto deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Testo 2

Provvedimenti di concessione di benefici a favore di cooperative di produzione e lavoro sono condizionati alla applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di trattamenti non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Provvedimenti di concessione di benefici a favore di cooperative di produzione e lavoro sono inoltre condizionati al fatto che l'impresa destinataria, in caso di stipulazione di contratti di appalto, faccia applicare agli appaltatori e sub-appaltatori trattamenti non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Provvedimenti di concessione di benefici sono condizionati al fatto che l'impresa destinataria, in caso di stipulazione di contratti di appalto, faccia applicare alle cooperative di produzione e lavoro coinvolte come appaltatrici e sub-appaltatrici trattamenti non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.

Nei contratti di appalto stipulati con le cooperative di produzione e lavoro deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dai contratti collettivi regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e contenenti disposizioni di miglior favore per i prestatori, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale.